

COMUNE DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER
L'USO DEI BENI COMUNALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo, da parte di privati, di beni comunali patrimoniali, disponibili e indisponibili, mobili e immobili, che per loro natura o per determinazione comunale sono suscettibili di tale uso.

ART. 2
INDIVIDUAZIONE DEI BENI

1. Il presente Regolamento, in particolare, concerne la disciplina dell'uso dei beni di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE DEL BENE	ESTREMI CATASTALI FOGLIO -PARTICELLE	VALORE DI INVENTARIO
1	EDIF. SCUOLA ELEM. E MAT. VIA DON MINZONI	7 629 - 733	733.570,00
2	EDIF. SCUOLA MEDIA VIA TOGLIATTI	6 7	1.359.00,00
3	EDIF. SCUOLA ELEM. E MEDIA VIA PASCOLI	1 860 - 861 - 862 878 - 1015	738.347,00
4	BIBLIOTECA COMUNALE VIALE EUROPA	9 888	162.871,00
5	CASINA VERNAZZA VIA LIZZANELLO	====	88.046,00
6	LOCALI A P.T. EX CONVENTO DOMENICANI VIA UMBERTO 1°	7 161 - 162 - 203	281.985,00
7	CAMPO SPORTIVO VIA CAPRARICA	9 1425 - 349	544.432
8	CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE VIA CAPRARICA	9 590 - 655 - 888	361.520
9	CAMPO DA TENNIS VIA ELNAUDI	1 1041 - 1070 - 1050	206.583
10	PISTA PATTINAGGIO FRAZ. CASTROMEDIANO	====	====

ART. 3
UTILIZZAZIONE DEI BENI

1. I beni patrimoniali individuati nel precedente art. 2 possono essere utilizzati distintamente:

- Sala Biblioteca e Casina Vernazza

Questi locali possono essere concessi in uso esclusivamente per convegni, giornate di studio, tavole rotonde, mostre ed altre manifestazioni culturali e

civili ad enti pubblici e privati, associazioni, ecc. senza fini di lucro ed alle organizzazioni sindacali e politiche.

- Impianti sportivi

Tutti gli impianti sportivi possono essere concessi in uso, anche per periodi annuali, a società o a gruppi di persone per svolgere attività sportive a livello dilettantistico. Possono essere concessi in uso anche occasionalmente a gruppi di persone o a società sportive per partite o altre manifestazioni che non abbiano fini di lucro.

- Locali ex Convento dei Domenicani

I locali dell'ex Convento dei Domenicani concessi in comodato all'Università di Lecce sono riservati solo alle attività didattiche della stessa Università e per le sedute consiliari e quanto stabilito sulla convenzione sottoscritta tra i due Enti.

ART. 4 RICHIESTA DI UTILIZZAZIONE

1. I soggetti interessati all'uso di beni, dovranno presentare domanda all'Amministrazione comunale, indicando nella stessa:
 - a) generalità complete del richiedente;
 - b) eventuale ente, organismo, associazione, etc., rappresentato;
 - c) durata dell'utilizzo;
 - d) scopo della richiesta;
 - e) assunzione di responsabilità in relazione all'attività che si intende svolgere.

ART. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

1. In relazione alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuate, come nel prospetto che segue, le unità organizzative responsabili della gestione dei beni di cui al precedente articolo 2:

N.D.	DESCRIZIONE DEI BENI	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	Palestre edifici scolastici	Ragioneria – Economato
2	Sala Biblioteca Comunale	“ “
3	Casina Vernazza	“ “
4	Locali ex Convento Domenicani	Università degli Studi – Comune
5	Impianti Sportivi	Ragioneria – Economato

ART. 6 ISTRUTTORIA AI FINI DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento curerà l'istruttoria finalizzata alla emissione del provvedimento finale.
2. Sull'istanza, verificati i requisiti soggettivi, la conformità della medesima alle norme regolamentari, la liceità dell'uso, detto responsabile esprimerà il proprio parere entro giorni 10 dalla data di presentazione della richiesta all'Ufficio del Protocollo del Comune.

ART. 7 TARIFFE D'USO

1. Le tariffe d'uso dei beni comunali sono determinate dalla giunta comunale, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - costo orario di utilizzo;
 - ammortamento;
 - spese di gestione.

ART. 8 PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Nel rispetto delle norme del presente regolamento, il responsabile del servizio, a seguito dell'istruttoria ed in relazione al parere di cui all'art. 6, emetterà il provvedimento di autorizzazione.
2. Nell'atto autorizzatorio saranno definite le modalità d'uso, la responsabilità ed ogni altro obbligo connesso.
3. Prima dell'utilizzo del bene dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto dal richiedente, contenente l'analitica descrizione dei beni che vengono consegnati ed il loro stato di conservazione.

ART. 9 ASSICURAZIONI

1. Il Comune assume l'onere di assicurazione contro i rischi civili derivanti dall'immobile.
2. Il concessionario assume il correlativo onere derivante dall'attività svolta.

ART. 10 CALENDARIO DI UTILIZZO

1. A cura del responsabile del servizio sarà tenuto un calendario di utilizzo del bene oggetto di richiesta.
2. Le concessioni del bene, salvo casi eccezionali valutati dalla giunta comunale, seguiranno rigorosamente l'ordine cronologico di richiesta.

ART. 11 RISERVA D'USO

1. L'Amministrazione comunale si riserva l'uso dei beni per le sue attività istituzionali, a suo insindacabile giudizio.
2. Nel caso che detta attività debba interrompere l'uso da parte del privato, a questi non spetterà alcun rimborso o indennizzo per il periodo di tempo di mancato utilizzo.

3. Per gli impianti sportivi la concessione a società o a gruppi sportivi non impedisce all'Amministrazione di accogliere altra istanza di uso degli stessi impianti per periodi diversi da quelli di utilizzazione dei concessionari.

ART. 12 USO GRATUITO

1. Per particolari attività per le quali il Comune è compartecipe o concede il patrocinio all'iniziativa, l'uso sarà concesso in forma gratuita.
2. La gratuità dell'uso, richiesta dal soggetto istante, trova disciplina nello speciale regolamento comunale adottato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 13 ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Faranno carico al concessionario le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi oneri fiscali per tasse, imposte, diritti, previsti da leggi e da regolamenti, all'uopo espressamente esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

ART. 14 RISCOSSIONE PROVENTI E CONTABILITA'

1. la riscossione dei proventi e la contabilità dell'uso dei beni, sarà curata dall'ufficio economato del Comune.
2. Il mancato pagamento delle tariffe comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione, fatte salve le normali azioni del Comune per il recupero del credito.

ART. 15 RESTITUZIONE DEL BENE

1. A conclusione del periodo di utilizzo del bene, il concessionario provvede alla sua restituzione.
2. Il responsabile del servizio, in relazione al verbale di consegna, controllerà la perfetta rispondenza ad esso del bene restituito, dandone scarico, in caso positivo, al concessionario.

ART. 16 RISARCIMENTO DANNI

1. Eventuali danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature dei beni concessi in uso, dovranno essere risarciti dal concessionario.
2. La valutazione del danno sarà eseguita con relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 17
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 18
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi.

ART. 19
OSSERVANZA DI ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione le norme del "Regolamento comunale di contabilità" nonché il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la parte riguardante l'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.